

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Andrea Senatori, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato "A.D.A.P.T.", AID 12304/01/0

E

La	Sig.ra	Michela	Zaghi,	cittadina	italiana,	nata			,	codice	fiscale
			, re	sidente in							
	, Pass	aporto n	umero		rilascia	o dal	la questura	di ,			

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente contratto viene stipulato a seguito del processo di selezione per il bando 03/AICSTUNISI/2021, pubblicato in data 10.03.201, dal quale la Dott.ssa Zaghi è risultata seconda in graduatori. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel succitato bando.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati n.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

- 1. La Dott.ssa Zaghi è impiegata nella funzione di *Programme Officer*, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/Job description in allegato.
- 2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.
- 3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Tunisi sito a Tunisi, in Tunisia.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

- 1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un periodo di 12 (dodici) mesi, dal 01/07/2021 al 30/06/2022, rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi totali.
- 2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.
- 3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostituiva.

ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1. Alla Dott.ssa Zaghi Michela è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dal prospetto allegato.
- 2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel prospetto allegato¹.
 - 3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 12 mensilità posticipate, è comprensiva

¹ In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.

4. Nel caso in cui il collaboratore venga autorizzato a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile dall'Italia² a causa dell'impossibilità di potersi recare presso la Sede AICS di Tunisi per motivi legati alle misure nazionali ed internazionali per il contenimento del COVID 19, oppure per altri eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità delle parti, il trattamento economico per tale periodo non includerà le componenti retributive legate alla permanenza nel Paese oggetto dell'incarico, ovvero l'indennità determinata sulla base del costo e qualità della vita e la maggiorazione determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

- 1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.
- 2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.
- 3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore³.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché' conviventi e a carico.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)



² Paese di residenza diverso dai Paesi oggetto dell'incarico

³ Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9 FERIE

- 1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi⁴, su base annuale
- 2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.
- 3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
- 4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
- 5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA

- 1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
- 2. Superato il periodo di 60 giorni, La malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia Costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.
- 3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11 CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

⁴Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).



Secondo quanto previsto dalla normativa locale:

- 1. La donna impiegata ha diritto all'occasione del parto ad un periodo di riposo di trenta (30) giorni. Questo periodo può essere propagato ogni volta di 15 giorni sulla presentazione del certificato medico.
- 2. Il coniuge impiegato ha diritto a un giorno di ferie retribuite ad ogni nascita.

Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.

ART. 12 PERMESSI RETRIBUITI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

- 1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.
- 2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale⁵ e ove le risorse finanziare lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14 DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

- 1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Tunisi durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.
- 2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.
 - 3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al

⁵ Secondo quanto previsto dall'art.90 del codice del lavoro tunisino, le ore supplementari a quelle previste contrattualmente come ordinarie, devono essere retribuite con una maggiorazione del 25% fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali e fino al 50% al di là delle 48 ore. In totale non possono comunque superare le 60 ore di lavoro settimanali.

codice etico e di comportamento dell'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ART. 15 INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:
 - 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
 - 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
 - 3) insufficiente rendimento;
 - 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
- 2. Al prestatore di lavoro può essere inflittala sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci)giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.
- 3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.
- 4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.
- 5. Se la Sede estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:
 - licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione
 - licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso
 - abbassamento del grado
 - la retrocessione scatto
 - la revocazione definitiva.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.
 - 2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:
 - a) per incapacità professionale;
 - b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
 - c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
 - d) falsa attestazione di presenza in servizio;

- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;
- h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
- j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.
- 3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
- 4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.
- 4. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:
 - a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
 - b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
 - c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
 - d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
 - e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17 LIMITI DI ETA'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 67° (sessantasettesimo) anno di età,

ART. 18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

if

- 1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
- 2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Tunisi, 14/06/2021

Il Prestatore di lavoro

Michela Zaghi

Chidele Japi

Titolare della Sede estera

Andrea Senatori

Allegati:

1. Job description/termini di riferimento

2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;

3. Richiesta del prestatore di lavoro di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87;

4. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);

Calcolo del compenso lordo spettante a	Zaghi 2021			
	dal	al	99	mesi
durata del contratto	01/07/21	31/12/21	180	6,00
durata rinnovo			0	0,00
totale	2000WH3		180	6,00
Salario lordo mensile				4.474,2
Indennità + maggiorazione lorda mensile				2.605,3
lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)				42.477,8
compenso lordo				42.477,8
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg art. 51 comma 8 TUIR)		34.661,70		
imponibile INPS/INAIL		26.845,60		
Contributo INPS - selezionare: 32,30%	8,84%	-2.373,15		-2.373,
imponibile Irpef		32.288,55		
imposta lorda		8.589,65		
altre detrazioni (art. 13 Tuir)		-414,71		
Ulteriori detrazioni		-526,48		
detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")		-		
Irpef netta				-7.648,4
addizionale regionale*				-463,6
addizionale comunale*				-168,0
compenso netto totale				31.824,5
compenso netto mensile		L		5.304,0
to per l'Amministrazione:				
compenso lordo (A)				42.477,8
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%			134,2
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%			6.297,9
Consulenza (E)				
totale costo per il Programma (A + C + D + E)				48.910,01

Zaghi 2022				Calcolo del compenso lordo spettante a			
mesi	99	al	dal				
6,00	180	30/06/22	01/01/22	durata del contratto			
0,00	0			durata rinnovo			
6,00	180			totale			
4.474,2				Salario lordo mensile			
2.605,3				Indennità + maggiorazione lorda mensile			
42.477,8				lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)			
42.477,8	Т			compenso lordo			
42.477,0		34.661,70		imponibile IRPEF (50% su indennità e magg art. 51 comma 8 TUIR)			
	-	26.845,60		imponibile INPS/INAIL			
	-		0.0404	Contributo INPS - selezionare: 32,30%			
-2.373,1	-	-2.373,15	8,84%				
		32.288,55		imponibile Irpef			
		8.589,65		imposta lorda			
		-407,95		altre detrazioni (art. 13 Tuir)			
		-526,48		Ulteriori detrazioni			
		-		detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")			
-7.655,2				Irpef netta			
-463,6				addizionale regionale*			
-168,0				addizionale comunale*			
31.817,75				compenso netto totale			
5.303,00				compenso netto mensile			
				osto per l'Amministrazione:			
42.477,80	T			compenso lordo (A)			
134,23			0,50%	Contributo INAIL a carico committente (C)			
6.297,9			23,46%	Contributo INPS a carico committente (D)			
5.201,00				Consulenza (E)			





SEDE REGIONALE DI TUNISI

TERMINI DI RIFERIMENTO PER l'INCARICO DI Programme Officer

PRINCIPALES FONCTIONS: Le/la Programme officer assistera le/a Chef/fe d'équipe, ainsi que les autres membres de l'UgP, dans la mise en œuvre du programme. Il/elle répondra directement au Chef/fe d'équipe et il/elle travaillera sous la responsabilité générale du Représentant du Siège Régional AICS de Tunis, qui est mandaté par l'AICS Rome pour gérer tous les Programmes de coopération déléguée de compétence du Siège AICS de Tunis. Il/elle est co-responsable de la bonne exécution du programme et il/elle est appelé/e à soutenir le/la Chef/de d'équipe dans son travail. Il/elle travaille aussi sous étroite coordination avec le/la Responsable du secteur développement économique et création d'emploi qui aura aussi la fonction de «Vérificateur des opérations».

Sous la coordination du/de la Chef/fe d'équipe, le/la Programme officer assistera aussi la réalisation du partenariat avec le PAM prévu dans la Convention de contribution et régit par le «Partnership agreement» signé en janvier 2021. D'une manière générale, le/la Programme officer est appelé/e à: 1. Assurer, en étroite collaboration avec le/a Chef/fe d'équipe, la coordination générale du

Programme ainsi que du travail de l'UgP;

2. Fournir un appui technique et opérationnel aux activités de l'UgP, en particulier au/à la Chef/fe d'équipe, pour la mise en œuvre du programme, la préparation de documents, de rapports techniques et de toute la documentation requise par l'AICS Rome pour la gestion du contrat et garantir la coordination nécessaire avec les services compétents du Siège;

3. Assurer, en étroite collaboration avec le/a Chef/e d'équipe, les activités de coordination avec les partenaires et les parties prenantes, la Délégation de l'Union Européenne à Tunis, le PAM, les organes de gouvernance du programme, ainsi qu'avec les institutions tunisiennes concernées aux niveaux central et local (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement, Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources Hydrauliques, la Banque Centrale de Tunisie, l'Autorité de Contrôle de la Microfinance, etc), les partenaires internationaux et locaux;

4. Etablir et assurer, en étroite collaboration avec le/a Chef/e d'équipe, les relations avec les bailleurs de fonds internationaux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et de la pêche et participer aux réunions thématiques avec les partenaires techniques et financiers (réunions PTF);

5. Supporter le/la Chef/fe d'équipe dans la gestion des relations avec les partenaires d'exécution / prestataires de services et tous les acteurs publics et privés qui seront, à différent titre, impliqués dans la mise en œuvre du programme. Représenter, si nécessaire, le/la Chef/fe d'équipe dans les relations avec les partenaires;

6. Contribuer à veiller à la correcte réalisation des activités du programme et à la gestion et suivi

des contrats qui seront établis dans ce cadre;

- 7. Supporter le/la Chef/fe d'équipe dans la rédaction e mise en œuvre du Plan d'Action du Programme et des Plans annuels prévus par le document de projet. Il/elle aidera le/la Chef/fe d'équipe dans la définition et rédaction de toute l'activité de reporting, évaluation et suivi prévue par l'Annexe I « Description de l'action » de l'Accord et qui seront éventuellement requis par la DUE:
- 8. Contribuer à la préparation des termes de référence, des documents d'appel d'offres, des appels à proposition qui seront lancé pour assurer la réalisation des activités du Programme.
- 9. Supporter l'UgP (Chef/fe d'équipe et expert administratif et financier) dans la préparation et finalisation des procédures de passation de marchés (définition des Termes de Référence,

élaboration des documents d'appels d'offres, évaluation des offres, etc) selon les procédures PRAG et AICSData, 14.12.2020

10. Supporter le/la Chef/fe d'équipe dans la mise en place de l'UgP moyennant la définition des Termes de référence pour le recrutement du personnel, l'acquisition des biens et services nécessaires y compris éventuellement la location d'un bureau ;

11. Contribuer à la coordination des activités d'assistance technique externe qui seront mobilisées par l'UgP et contribuer à l'organisation et coordination des missions d'évaluation qui seront

réalisées dans le cadre du programme;

12. Supporter le/la Chef/fe d'équipe dans la mise en place et la coordination du Conseil Technique du Programme;

- 13. Contribuer à la gestion de la bonne exécution du budget du projet (Annexe 3 accord de contribution) conformément aux directives du Représentant de l'AICS Tunis et sous la supervision du Bureau administratif de l'AICS Tunis ;
- 14. Aider à la coordination des activités de communication et d'information et assister le/la Chef/fe d'équipe dans les relations avec les médias, et dans l'organisation des évènements liés au programme, faciliter la diffusion des bonnes pratiques ;
- 15. Prendre part à des évènements (séminaires, congrès, etc...) qui relève du secteur d'intérêt du Programme ainsi que, sur requête du Représentant de l'AICS, à tout événement ou réunion jugées nécessaire par ce dernier;
- 16. Contribuer à l'élaboration de documents sectoriels en coordination avec le/la Chef/fe d'équipe et le/la Responsable du secteur « développement économique et création d'emploi » de l'AICS de Tunis:
- 17. Réaliser d'autres tâches au besoin.

Childe Joh

Tunis, 09.06.2021

Michela Zaghi

Alla
Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione della residenza fiscale

La sottoscritta Michela Zaghi, cittadina italiana, nata

, codice fiscale

comunica che la propria residenza fiscale è la seguente:

RECAPITO TELEFONICO

TELEFONO CELLULARE

MAIL:

Documenti allegati:

 SE RESIDENTE FISCALE IN ITALIA Fotocopia della tessera sanitaria, comprensiva di attribuzione del numero di codice fiscale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Data 09.06.2021

Firma

Childre Johi

Alla
Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Michela Zaghi, cittadina italiana, nata

richiede di essere assoggettata a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87 (Art. 5 Assicurazioni Previdenziali del Contratto)

Data 06/06/2021

Firma

Chilele Joy



APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ARTISANALE EN TUNISIE - ADAPT

DETERMINA A CONTRARRE

	L' AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SEDE DI TUNISI
VISTA	la legge 125/2014 che istituisce l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il decreto n.113 del 22.07.2015 che approva lo statuto dell'Agenzia;
VISTA	la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
VISTO	l'art.7 comma 6 del decreto legge 227 del 2012 che consente al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a condizione che non esistano localmente le professionalità richieste, di conferire incarichi temporanei di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'art.6 comma 7 e art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, all'art. 1 comma 56 della legge 266/2005, art. 61, commi 2 e 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e in deroga alle disposizioni di cui agli art. 7, commi 6 e 6-bis e all'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO	lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera c);
VISTO	l'art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Capo III;
VISTA	la legge n.145/2018;
VISTA	la delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19.11.2019 che ha approvato "Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto AICS";
VISTA	la Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 recante oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni";
VISTA	la Determina del Direttore AICS n.28 del 05 febbraio 2021 che approva le Linee guida per applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano ai contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 1, lett.c, del Decreto MAECI 22 luglio 2015 n.113 e ulteriori allegati;
VISTA	la Determina del Direttore n.231 del 23.10.2020, adottata a seguito dell'approvazione da parte del Comitato Congiunto della Delibera n.92 del 12 ottobre 2020, con la quale è stato conferito al Dott. Andrea Senatori l'incarico di Titolare della Sede di Tunisi dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo;
VISTO	l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo di delega n. ENI/2020/416-672 per l'implementazione del progamma "Appui au l'accordo del progamma

Développement durable dans le secteur de l'Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie - ADAPT"

tra la Commissione Europea e l'AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sottoscritto

dal Vice Direttore dell'AICS, Leonardo Carmenati, in data 21.12.2020;

il Decreto di delega n 20 del 26.01.2021 con cui si trasferisce al Titolare della Sede Regionale AICS di Tunisi, la gestione del Programma previsto dall'Accordo di delega No. ENI/2020/416-672; VISTO che si è reso necessario individuare, tramite bando di selezione pubblicato sul sito ufficiale dell'AICS CONSIDERATO in data 10.03.2021, una figura di Programme Officer; delle risultanze del suddetto avviso di ricerca personale come da verbale della Commissione di Valutazione in base al quale il la Dott. Longato Vittoria è risultata prima classificata e la Dott.ssa **TENUTO CONTO** Michela Zaghi è risultata seconda classificata; dell'ordine di servizio n.2 del 30.04.2021 del titolare della sede AICS di Tunisi che definisce l'organigramma dell'ufficio e che prevede la presenza di due figure di programme officer con stesse TENUTO CONTO mansioni nel progetto ADAPT; che la Dott.ssa Michela Zaghi è in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e affidabilità **TENUTO CONTO** per svolgere l'incarico; La temporaneità della prestazione; CONSIDERATA

DETERMINA

1. Di affidare alla Dott.ssa Michela Zaghi l'incarico di Programme Officer tramite Contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS dal 01.07.2021 - 30.06.2022.

Di precisare che:

- il fine che s'intende perseguire con la spesa in oggetto è garantire un adeguato livello di efficienza nella realizzazione delle attività previste dal programma ADAPT;
- i termini dell'accordo con il collaboratore sono definiti tramite un Contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS che provvede a stabilire le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità in caso di inadempimento;
- il collaboratore viene prescelto alla luce delle risultanze dell'avviso di ricerca personale pubblicato sul sito dell'AICS in data 10.03.2021, nonché del possesso da parte del collaboratore in parola di requisiti di comprovata professionalità e affidabilità;
- si autorizza la spesa per la retribuzione lorda (inclusiva delle indennità e delle maggiorazioni lorde) da corrispondere alla Dott.ssa Zaghi, che per l'intero periodo ammonta ad Euro € 84.955,60 e che tale retribuzione comporta oneri contributivi e previdenziali a carico dell'amministrazione pari a Euro
- La spesa relativa alla prestazione oggetto del presente provvedimento graverà sui fondi in loco del Programma ADAPT per l'esercizio finanziario 2021 e 2022.

Tunisi, 14.06.2021

Il Titolare della Sede AICS di Tunisi Andrea Senatori